



COMUNE DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Via G. Cardano, 2 35028 Piove di Sacco (PD)

Orario: lunedì dalle 8.45 alle 11.00 – martedì dalla 16.00 alle 18.00 – mercoledì dalle 11.00 alle 13.00
Tel. 049/9709204 – 049/9709117 – Fax 049/9709210 E-mail: tributi@comune.piove.pd.it

INFORMATIVA TA.S.I. ANNO 2019

Tassa sui servizi indivisibili

La legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013), ha istituito la IUC, l'Imposta Unica Comunale, di cui fanno parte l'IMU (l'Imposta Municipale sugli immobili) e la nuova Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

La TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune a favore della comunità unitariamente considerata (ad esempio viabilità, circolazione stradale, pubblica illuminazione, protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale, servizi cimiteriali, ecc.), e si applica con riferimento al possesso di fabbricati.

Per l'anno 2019, al pagamento della tassa è tenuto esclusivamente il proprietario dell'unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nelle categorie A/1, A/8, A/9, non anche l'inquilino o il conduttore. In caso di esistenza di diritti reali sull'immobile, l'obbligazione grava sul titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

TA.S.I. ANNO 2019

Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), sono state confermate le modifiche normative alla disciplina della IUC, in particolare TASI su abitazione principale, introdotte a partire dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni normative di maggiore interesse, relative al suddetto tributo, sono le seguenti:

TASI abitazione principale: è stata confermata **L'ESCLUSIONE dell'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, dal pagamento del tributo.** Nell'esclusione sono ricomprese anche le pertinenze, nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. Tale esclusione non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Sono **esclusi** dal pagamento della TASI, in quanto assimilati all'abitazione principale:

- 1) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 3) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) le unità non locatate dei dipendenti delle forze armate, le abitazioni non locatate dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- 5) le abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se previsto dal regolamento comunale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale, ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2019, si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, come unica unità immobiliare nella quale il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ogni categoria.

Si precisa che è assimilata all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che suddetta unità immobiliare non risulti locata;

- l'unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento, riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Al fine di usufruire delle assimilazioni e/o agevolazioni sopra descritte, gli interessati devono rendere, al funzionario responsabile dell'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione IMU, allegando anche l'eventuale copia della documentazione sanitaria ove necessaria.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Quindi, occorre fare riferimento al valore dell'abitazione principale ricadente nelle categorie catastali come sopra descritte e relative pertinenze, derivante dalla rendita catastale.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

- i fabbricati dichiarati, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento comunale IUC, inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile TASI è 160.

APPLICAZIONE DELLA TASSA

La TASI è dovuta per anno solare, in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Lo stesso trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa o dal regolamento comunale per la disciplina della IUC.

QUANDO E COME PAGARE

Vanno ricordate le scadenze di pagamento della TASI.

- 17 giugno 2019 prima rata di acconto pari al 50% dell'imposta annuale calcolata con l'aliquota prevista per l'anno precedente;
- 16 dicembre 2019 saldo pagamento dell'imposta calcolata con l'aliquota adottata per l'anno 2019.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2018, sono state confermate per l'anno 2019, le aliquote già approvate l'anno precedente e riportate nella tabella sottostante:

ALIQUTA	UNITA' IMMOBILIARI
2,50 PER MILLE	Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di una per ogni categoria.
0,00 ZERO PER MILLE	Fabbricati (diversi da abitazione principale e relative pertinenze), aree edificabili. <u>I terreni agricoli sono comunque esclusi dalla TASI.</u>

Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali ad € 12,00 per contribuente, riferito all'intero anno.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Resta ferma la possibilità di versare l'imposta in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

Il codice catastale del Comune di Piove di Sacco, da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: **G693**

Il Comune di Piove di Sacco mette a disposizione, gratuitamente, un calcolatore TASI sul proprio sito internet, con modalità di stampa del modello di pagamento F24.

il contribuente può, accedendo allo sportello TASI telematico:

- avere in visione i dati degli immobili posseduti, acquisiti all'archivio comunale, eventualmente modificare i dati di tali immobili o aggiungerne di nuovi, lasciando inalterato il suddetto archivio;
- eseguire, in autonomia, il calcolo dell'imposta dovuta, consultare i versamenti eseguiti, procedere all'eventuale calcolo del ravvedimento operoso.

L'utilizzo del suddetto calcolatore non esonera il contribuente dalla verifica della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza, si invita il medesimo a prestare la massima attenzione ai dati inseriti e a verificare sempre, quanto il calcolatore propone come versamento d'imposta dovuto. Si consiglia, inoltre, di verificare che le aliquote proposte dal calcolatore, corrispondano a quelle deliberate dal Comune. **Qualora non vi fosse corrispondenza, è possibile inserire manualmente l'aliquota corretta.**

Il Comune di Piove di Sacco non è responsabile di eventuali errori nella compilazione.

In alternativa, attraverso tale sportello, il contribuente potrà accedere al servizio "My Box", che gli permetterà di ricevere, al proprio indirizzo di posta elettronica, il calcolo del tributo da versare, utilizzando il modello F24, predisposto gratuitamente dagli uffici comunali.

L'accesso ai servizi sopradescritti sarà possibile previa identificazione del contribuente, anche in via telematica, a seguito di specifica richiesta, cui l'ente rilascerà apposite credenziali (utente/password).

COME CALCOLARE IL TRIBUTO: ESEMPIO

Calcolo: € 500,00 x 1,05 x 160 x 0,0025 = € 210,00 totale TASI annua dovuta (es. abitazione principale).

Calcolo: € 50,00 x 1,05 x 160 x 0,0025 = € 21,00 totale TASI annua dovuta (es. pertinenza).

Importo complessivo annuo dovuto € 231,00

Aliquota 2,5 per mille	Aliquota 2,5 per mille
Acconto scadenza	Saldo scadenza
17/06/2019	16/12/2019
€ 115,00	€ 116,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento della TASI può essere effettuato con il modello F24, oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.

La risoluzione n. 46/E del 24.04.14 dell'Agenzia delle Entrate, ha fissato il seguente codice tributo per pagare la TASI:

- **3958** abitazione principale e relative pertinenze;

Il codice catastale del Comune di Piove di Sacco da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: **G693**.

Coniugi separati/divorziati

Per l'immobile assegnato a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale, opera proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

Cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)

I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, possono effettuare i pagamenti del tributo utilizzando il modello F24 o, in alternativa, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni ministeriali:

- bonifico direttamente a favore della Cassa di Risparmio del Veneto (codice BIC IBSPIT2P), utilizzando il seguente codice IBAN: IT65B062251218606700007743L;

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, anche mediante e-mail.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto, la sigla "TASI", Comune di Piove di Sacco e i relativi codici tributo, l'annualità di riferimento, l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

L'ufficio tributi fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Piove di Sacco e soggetti a TASI. Lo sportello è disponibile per il calcolo dell'imposta ed assicura assistenza per il medesimo, fino ad un massimo di due conteggi per contribuente. I calcoli per conto terzi, nel limite di due, possono essere effettuati con la delega del soggetto interessato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari di norma al 30% dell'importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta – In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

- allo 0,1% giornaliero dell'importo dovuto, se il versamento è eseguito **ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA** (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 1%);
- all'1,5% dell'importo dovuto (1/10 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il **TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA**;
- all'1,67% dell'importo dovuto (1/9 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il **TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA**;

- al 3,75% dell'importo dovuto (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente, **COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU/TASI DELL'ANNO 2018** (ad oggi il 30/06/2019). **Pertanto, entro il 30/06/2019, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento per regolarizzare eventuali omessi, insufficienti o tardivi versamenti TASI anno 2018.**

DICHIARAZIONE

Con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha precisato che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per l'IMU. Ai fini TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Pertanto, anche il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione, viene a coincidere con il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate.

Al fine di usufruire delle assimilazioni e/o agevolazioni sopra descritte, gli interessati devono rendere, al funzionario responsabile dell'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione IMU, allegando anche l'eventuale copia della documentazione sanitaria ove necessaria.

In sede di applicazione del tributo si considerano, comunque, valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Ufficio Tributi

Indirizzo: Via G. Cardano , 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

Orario: lunedì dalle 8.45 alle 11.00 – martedì dalle 16.00 alle 18.00 – mercoledì dalle 11.00 alle 13.00

Tel. 049/9709204 – 049/9709117 – 049/9709125

Fax 049/9709210

e-mail tributi@comune.piove.pd.it